**Il Patto di integrità**

relativo alle procedure di gara finalizzato alla stipula di contratti pubblici

**Tra**

# La Società APT Servizi s.r.l. Regione Emilia Romagna, (C.F. e P.IVA 01886791209), con **sede legale** a Bologna in viale Aldo Moro, 62

**e**

L’ impresa/ La ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( di seguito denominata Operatore economico), sede

legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rappresentata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREMESSO**

1. che per “Patto di Integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d’appalto. Il patto di integrità mira, infatti, a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzati a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale della società impiegato ad ogni livello nell’espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, ( Linea guida ANAC n. 15 /2019- Delibera 5 giugno 2019 n. 494). E’ una misura finalizzata a realizzare l’obiettivo perseguito dal legislatore, di assicurare una azione coordinata nell’attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. E’ caratterizzato da immediata precettività. Sull'applicazione vigilerà a campione il RPCT nell'ambito dei propri poteri di controllo.

2. che la possibilità di utilizzare tale strumento è insita nel dettato dell’art. 1, comma 17, della legge 190/2012*recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione***”**

3. che l’ANAC con Determinazione n. 1134 del 8.11.2017 nelle “*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*” ha invitato le amministrazioni partecipanti nei suddetti enti e societa’ a promuovere l’adozione dei protocolli di legalita’ e dei patti di integrità.

**Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:**

**ARTICOLO 1**

**FINALITA’**

Il presente patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’ azione amministrativa nell’ ambito di appalti banditi dalla società servizi .

Il Patto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’ impresa è presentato dall’ operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra la società e l’ operatore economico partecipante alla procedura ed eventualmente aggiudicatario della gara stessa, affinché i propri comportamenti siano improntati all’ osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’ appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti di Imprese va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate e dall’ eventuale loro direttore/i tecnico/i.

Nel caso di subappalto, il patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto stesso e dall’ eventuale Direttore tecnico.

La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’ art 83, c. 9, del d .lgs. n. 50/2016. In caso di non ottemperanza, l’impresa verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

**ARTICOLO 2**

**Ambito di applicazione**

Il patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sottosoglia.

Il patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento della procedura di gara sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alla procedura di gara.

Regola, altresì, il comportamento di ogni soggetto della società impegnato nell’ ambito della procedura di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

**ARTICOLO 3**

**Obblighi della società**

La società APT Servizi:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio “*codice di comportamento dei dipendenti”* e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa/ ditta , sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., previste dalla L.190/2012 e successivamente modificato dalla L.3/2019.
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l’aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

**ARTICOLO 4**

**Obblighi dell’ operatore economico**

Con l’ accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l’Operatore economico si impegna:

* a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
* a non corrispondere , né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l’ aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
* a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza situazioni di conflitto di interesse, di cui è a conoscenza, rispetto al personale della società.
* a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della società servizi APT e alle Autorità competenti qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti della società servizi;
* a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
* ad inserire le clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto;
* ad informare tutto il personale di cui si avvale dell’ esistenza del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
* a non conferire incarichi o stipulare contratti con soggetti di cui all’ art 53, c. 16 ter del d.lgs. n. 165/’01; in caso contrario, la società disporrà l’ immediata esclusione dell’ operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara; o revoca dell’ aggiudicazione e risoluzione del contratto, a seconda del momento in cui viene accertata la violazione del divieto.

Gli obblighi di cui sopra, nella fase di esecuzione del contratto, valgono pure per subcontraenti e subappaltatori e la clausola di rinvio, che prevederà il rispetto dei precitati obblighi , sarà inserita nei contratti stipulati dall’ operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

**ARTICOLO 5**

**Sanzioni**

L’ accertamento del mancato rispetto da parte dell’ operatore economico anche di uno solo degli obblighi di cui all’ art 4 del presente Patto, che avverrà all’ esito di un contraddittorio con l’ operatore economico, potrà comportare l’ applicazione , anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:

1. esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell’ aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all’ aggiudicazione dell’ appalto o nella fase successiva all’ aggiudicazione;
2. revoca dell’ aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’ aggiudicazione dell’ appalto ma precedente alla stipula del contratto;
3. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’ appalto. Resta ferma la facoltà per la società di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l’ eventuale diritto al risarcimento del danno e l’ applicazione di eventuali penali.
4. segnalazione all’ ANAC per l’ iscrizione nel casellario informatico e alle competenti Autorità.

**ARTICOLO 6**

**Efficacia del patto di integrità**

Il presentevincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d’arte, della prestazione contrattuale.

**ARTICOLO 7**

**Foro competente**

Ogni controversia relativa all’ interpretazione ed esecuzione del Patto di integrità tra la società APT Servizi e l’ operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall’ Autorità giudiziaria competente in base alla normativa vigente.

Rimini li\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Operatore Economico/Leg. Rappr. impresa APT Servizi srl

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Il RUP Rita Boselli

 (*firmato digitalmente*) (*firmato digitalmente*)